

Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per anno 2021.**

L'anno 2021, addì due, del mese di Marzo alle ore 20:30, in **videoconferenza su piattaforma CISCO Webex**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	PIURI ANSELMO	Presente
GIUSSANI PATRIZIA	Assente giust.	BERETTA VALERIO LUIGI	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	MOTTA LUIGI	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	MASCOLO MARCO	Presente
BORRONI GIANANTONIO	Presente	D'ANGELO LAURA	Presente
GALLI MARCO	Presente	ALTISSIMO DANIELA	Assente giust.
VARANI MASSIMO	Presente	BANFI MATTEO	Presente
BORRONI LIBORIO	Presente		

Presenti: **15** Assenti: **2**

La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, in modalità remota, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri presenti, e con la partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari. Non è stata prevista la partecipazione del pubblico.

È presente l'Assessore esterno, Dr. Matteo Bortolamai.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per anno 2021.**

La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, in modalità remota, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri presenti, e con la partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari. Non è stata prevista la partecipazione del pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 1 del 15.01.2021 ad oggetto **“Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per anno 2021.”**;

Sentita la relazione dell'Assessore Matteo Bortolamai e uditi gli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto la parola;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Luigi Motta, Laura D'Angelo, Marco Mascolo, Matteo Banfi), espressi nei modi di legge da n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma TUEL 267/2000, con n. 11 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Luigi Motta, Laura D'Angelo, Marco Mascolo, Matteo Banfi), espressi nei modi di legge da n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Discussione: riportata a verbale di seduta.

Proposta di deliberazione n. 1 del 15/01/2021.

Tributi

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per anno 2021.

Visti:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019, i quali hanno re-disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, di disciplina dell'imposta IMU per soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 05.06.2020, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 05.06.2020 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Visti, altresì, a causa dell'emergenza covid-19:

- l'art. 1, comma 599, della legge n. 178/2020, il quale stabilisce l'esenzione della prima rata dell'IMU, per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento;
- l'art. 78 del d. l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, di esenzione per gli anni 2021-2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160/2019 e, più precisamente:

- il comma 756, dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;
- il comma 757, prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa: la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

Atteso che:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al predetto comma 756, di individuazione delle fattispecie di aliquote diversificate non è stato emanato;
- l'applicazione del Portale del federalismo fiscale di elaborazione del prospetto delle aliquote, di cui al predetto comma 757, non è stata resa disponibile;

Ritenuto, nelle more di approvazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019 e di operatività del Portale del federalismo fiscale, di cui al comma 757, del medesimo art. 1, di deliberare le aliquote IMU per l'anno 2021, con riserva di deliberare nuovamente tali aliquote in conformità delle disposizioni normative, ove sarà necessario;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 106 del d. l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 che ha previsto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, c. 1, del d. lgs n. 267/2000 al 31 gennaio 2021;
- il DM Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021;
- l'art. 13, comma 15, del d. l. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:
- 2)

Fattispecie	Aliquota 2021	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,60%	200 euro
Abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze	1,03%	
Unità immobiliari categoria catastale A/10	1,06%	
Unità immobiliari categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,98%	
Unità immobiliari categoria catastale C/1	0,98%	
Unità immobiliari categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5	1,06%	
Unità immobiliari gruppo catastale D (con esclusione della D/10)	1,06%	
Unità immobiliari categoria catastale D/5	1,06%	
Aree fabbricabili	1,06%	

Terreni agricoli (compresi i non coltivati)	0,98%	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,76%	200 euro (se assegnati)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10 o annotazione ruralità in NCEU)	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita	0,10%	

- 3) di dare atto che l'imposta IMU non è dovuta per:
- a. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
 - b. gli immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 6 del Regolamento comunale [e art. 1, comma 741 della legge n. 160/2019] ovvero:
 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 6. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 4) di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto: **l'Assessore, Matteo Bortolamai**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Roberto Vumbaca
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Bottari
sottoscritto digitalmente
